



STATUTO

SINDACATO UNICO dei MILITARI S.U.M.

TITOLO 1 - PRINCIPI FONDANTI

Capo I - COSTITUZIONE

1. Preambolo;
2. Principi;
3. Logo;
4. Organizzazioni periferiche;
5. Sede Legale.

Capo II - SCOPO

Capo III - MATERIE DI COMPETENZA DEL SINDACATO

Capo IV - RAPPRESENTATIVITA'

Capo V - DURATA

Capo VI - CARICHE, MODALITA' DI VOTAZIONE E MODALITA' DI DELIBERA, MODALITA' DI ADESIONE E BILANCIO

TITOLO 2 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Capo I - ORGANI

1. Presidente Interforze;
2. Consiglio Direttivo Interforze ("Direttivo");
3. Segretario Generale Interforze;
4. Segreteria Interforze;
5. Presidente Amministrativo - Tesoreria generale e tesorerie delle organizzazioni periferiche;
6. Dipartimenti ed organi di controllo.

Capo II - ASSEMBLEA

Capo III - LIVELLI DI FORZA ARMATA

Capo IV - ALTERNANZA DELLE CARICHE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Capo V - SANZIONI

Capo VI - CONGRESSO



TITOLO 1 **PRINCIPI FONDANTI**

CAPO I - COSTITUZIONE

1. Preambolo

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 120 del 2018, innovando un consolidamento giurisprudenziale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1475 comma 2, del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66 (Codice dell'ordinamento militare) che prevedeva il divieto per i militari di aderire ad associazioni a carattere sindacale, rinviando con un apposito provvedimento la definizione delle condizioni e dei limiti di tale riconoscimento. A seguito della decisione della Consulta, la legge 28 aprile 2022, n. 46, entrata in vigore il 27 maggio 2022, ha stabilito i dettami normativi al fine di dare seguito a quanto definito in via incidentale dal giudice delle Leggi.

In questo contesto normativo nasce, su iniziativa di alcuni militari in servizio permanente delle Forze Armate, che ne rappresentano il Comitato Costituente, il Sindacato Unico dei Militari (S.U.M.), un'associazione professionale a carattere sindacale, senza scopo di lucro che opera nel rispetto dei principi di democrazia, trasparenza e partecipazione e nel rispetto dei principi di coesione interna, neutralità, efficienza e prontezza operativa delle Forze Armate (F.A.) e delle Forze di Polizia a Ordinamento Militare (FdP a OM). Essa può accogliere al proprio interno, le associazioni professionali a carattere sindacale militare delle singole F.A. e FdP a OM che hanno propria autonomia gestionale e rappresentanza legale.

2. Principi

In aderenza all'art. 2 della Legge 28 aprile 2022, n. 46, il S.U.M. fonda la propria organizzazione sui seguenti principi generali:

- a) democraticità dell'organizzazione sindacale ed elettività delle relative cariche, orientate al rafforzamento della partecipazione femminile;
- b) neutralità ed estraneità alle competizioni politiche e ai partiti e movimenti politici;
- c) assenza di finalità contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari;
- d) trasparenza del sistema di finanziamento e assenza di scopo di lucro;
- e) rispetto degli altri requisiti previsti dalla citata legge.



3. Logo

Il logo è sferico con lo sfondo azzurro. Il logotipo è la parte leggibile S.U.M. che riprende i colori della bandiera italiana, verde "S.", bianca "U." e rossa "M.", con un front a linea spessa. Nello sfondo, il pittogramma rappresenta l'emblema non leggibile e pronunciabile del S.U.M., ne racchiude l'intera essenza: sette persone in cerchio, l'una appoggia la propria spalla sull'altra creando una catena sociale, continua, ininterrotta. La cooperazione, l'organizzazione e il lavoro in team sono il mantra del sindacato, significando che bisogna unire le forze in sinergia per raggiungere gli obiettivi che da soli è impossibile raggiungere.

In ragione della diversificata rappresentatività che si propone di realizzare, il S.U.M. può concedere che alla sua sigla sindacale si accosti la sigla di una delle sue organizzazioni periferiche, previa deliberazione a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo Interforze e senza necessità di modifica statutaria. In armonia con la presente concessione, alle citate organizzazioni periferiche può essere concesso di accostare al logo del S.U.M., un logo dalle stesse sancite in base al proprio Regolamento interno, sempre che lo stesso non contrasti con le norme del presente Statuto, e previa deliberazione a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo Interforze.

4. Organizzazioni periferiche

Le organizzazioni periferiche del S.U.M si uniformano alle norme contenute nel presente Statuto ed in nessun caso possono dotarsi di Statuto autonomo, nel qual caso si ha il decadimento immediato dell'organizzazione periferica dalle sue funzioni e l'espulsione dal Sindacato. Le organizzazioni periferiche concorrono alla rappresentatività diretta in seno al Consiglio Direttivo Interforze del personale che per il loro tramite aderisce al S.U.M.. Le organizzazioni periferiche aderenti al presente Sindacato sono esclusivamente quelle sottoscrittrici del presente Statuto per il tramite dei loro rappresentanti. L'integrazione di ulteriori firmatari del presente Statuto all'esito della sua approvazione ministeriale comporta la comunicazione della modifica statutaria al Ministero di competenza e la sospensione delle attività sindacali previste dalla Legge, a far data dalla comunicazione della modifica statutaria e sino alla sua approvazione da parte del Ministro competente.

5. Sede Legale

Il S.U.M. ha la sua sede legale in via dell'Immacolata n. 25 — 00053 Civitavecchia (ROMA).

CAPO II- SCOPO

Il S.U.M. si propone di rappresentare i militari in servizio ed in ausiliaria di tutte le F.A. e delle FdP a OM, ad esclusione del personale della riserva, in congedo. Non possono aderire al S.U.M. i militari di truppa di cui all'art. 627, comma 8 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, limitatamente agli allievi, o coloro che ricoprono le cariche di vertice di cui agli articoli 25, 32, e 40 del predetto codice, né il Comandante generale della Guardia di Finanza.



Il S.U.M. cura la tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle materie elencate al Capo III, senza interferire con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali.

CAPO III - MATERIE DI COMPETENZA DEL SINDACATO

Sono materie di competenza del S.U.M. quelle afferenti:

- 1 ai contenuti del rapporto di impiego del personale militare, indicati agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonché all'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal comma 5 del presente articolo;
- 2 all'assistenza fiscale e alla consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti;
- 3 all'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
- 4 alle provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;
- 5 alle pari opportunità;
- 6 alle prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;
- 7 agli spazi e alle attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale dei rappresentati e dei loro familiari.

E' esclusa dalla competenza del S.U.M. la trattazione di materie afferenti all'ordinamento militare, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale nonché all'impiego del personale in servizio, salvo che la legge disponga altrimenti a seguito di successive modificazioni e integrazioni all'attuale previsione normativa.

In relazione alle materie di cui al presente capo, il S.U.M. può:

- a. presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica da esse eventualmente ritenute opportune;
- b. essere ascoltato dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei rispettivi regolamenti;
- c. chiedere di essere ricevuto dai Ministri competenti e dagli organi di vertice delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare (F.A. e FdP a OM).

CAPO IV - RAPPRESENTATIVITA'

E' disciplinata dall'articolo 13 della legge n. 46 del 28 aprile 2022. Infatti ai fini della loro operatività le F.A. e le FdP a OM che saranno effettivamente rappresentate saranno quelle che avranno raggiunto il numero legale di iscritti, normativamente previsto (ex. art. 13 della Legge n. 46/2022) anche nella fase



transitoria, rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentatività dell'associazione medesima.

CAPO V – DURATA

Il S.U.M. è costituito a tempo indeterminato, a meno di perdita di uno solo dei requisiti o di violazione anche di una soltanto delle prescrizioni di legge, accertata e confermata con decretazione del Ministero della Difesa.

In caso di estinzione, il S.U.M. potrà devolvere il proprio patrimonio ad altre associazioni sindacali. In mancanza di applicazione di tale clausola, il patrimonio sarà ripartito secondo i dettami previsti dalla legge.

CAPO VI - CARICHE, MODALITÀ' DI VOTAZIONE E MODALITÀ' DI DELIBERA, MODALITÀ' DI ADESIONE E BILANCIO

Le cariche di cui si avvale il S.U.M. sono tutte elettive. All'atto della costituzione, il S.U.M. consta di un consiglio direttivo le cui cariche sono assegnate pro- tempore dal Comitato Costituente e restano in vigore fino al Primo Congresso Nazionale, ove si effettueranno elezioni democratiche per l'apparato dirigenziale e le cariche discendenti.

Le modalità definitive per le votazioni e le delibere delle sedute del S.U.M., saranno rese note sotto forma regolamentare a seguito delle elezioni del Primo Congresso Nazionale.

Per l'elezione delle cariche al Primo Congresso Nazionale del Sindacato si procederà all'affidamento delle stesse secondo il requisito della maggioranza semplice. Per le delibere transitorie da effettuarsi in seduta comune (di tutte le organizzazioni periferiche di F.A. e FdP a OM rappresentate) del S.U.M., sarà adottata una maggioranza qualificata formata dalla maggioranza assoluta dei delegati di ogni organizzazioni periferica di F.A. o FdP. a OM, ove il Segretario Generale Nazionale Interforze interviene in qualità di *primus inter pares* esclusivamente laddove il risultato di ex-aequo non consenta di addivenire alla delibera. Per le delibere transitorie da effettuarsi nelle singole sedute delle diverse organizzazioni periferiche di F.A. o FdP a OM sarà adottata la modalità di delibera a maggioranza semplice.

Per delibere transitorie si fa riferimento a tutte le delibere necessarie al funzionamento e alla rappresentatività del S.U.M. nell'arco di tempo intercorrente tra la stesura del presente Statuto e l'elezione delle cariche al Primo Congresso Nazionale del S.U.M..

L'associazione è finanziata esclusivamente con i contributi sindacali degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dalla legge, e con le attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti. Il S.U.M. non può ricevere eredità o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma, fatta eccezione per la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento di altra associazione professionale di carattere sindacale tra militari, o che la Legge disponga altrimenti a seguito dell'approvazione del presente Statuto.

Per la corresponsione del contributo sindacale, i militari rilasciano delega, esente dall'imposta di bollo e dalla registrazione, a favore dell'associazione, per la riscossione di una quota mensile della retribuzione, nella misura stabilita dalla legge pari a non meno dello 0,5% dello stipendio (emolumenti fissi e continuativi netti), in analogia a quanto praticato da altre amministrazioni del comparto. La delega ha validità dal primo



giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata se non è revocata dall'interessato entro il 31 ottobre. La revoca della delega deve essere trasmessa, in forma scritta, all'amministrazione e all'associazione dal diretto interessato.

L'associazione predispone annualmente il bilancio preventivo, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'esercizio si riferisce, e il rendiconto della gestione precedente, entro il 30 aprile dell'anno successivo; I bilanci preventivi e consuntivi dell'associazione dovranno essere integrati dai bilanci delle singole organizzazioni periferiche che compongono la stessa. Entrambi i bilanci saranno approvati dagli associati per il tramite dei relativi delegati e resi conoscibili al pubblico, non oltre dieci giorni dalla loro approvazione, mediante idonee forme di pubblicità.

La gestione finanziaria dell'associazione è improntata ai criteri di verità, tracciabilità, economicità, trasparenza e autonomia, e gli iscritti al S.U.M. hanno il diritto di ricevere adeguate informazioni in merito alla stessa dietro presentazione di semplice richiesta. Agli stessi sarà garantita la facoltà di accesso a tali informazioni, anche con l'esibizione di atti e quietanza di pagamento.



TITOLO 2

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

CAPO I - ORGANI

1. PRESIDENTE NAZIONALE INTERFORZE.

Il Presidente Nazionale Interforze è una figura di garanzia del Sindacato. Egli rappresenta l'unità dello stesso e controfirma le delibere proposte dal Consiglio Direttivo Nazionale Interforze (in seguito "Direttivo". Ha la facoltà di rinviare le delibere al Direttivo una volta, motivandone il rinvio, ma se quest'ultimo approva nuovamente la delibera, egli è obbligato a controfirmarla.

2. CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE INTERFORZE ("Direttivo")

Organo esecutivo del Sindacato, è formato dai rappresentanti di ogni organizzazione periferica di F.A. o FdP. a OM, in ragione anche della percentuale degli iscritti. Fermo restando che verrà garantita sempre la presenza del Segretario Generale e del Presidente di F.A. o FdP. a OM, in seno al Direttivo viene stabilita democraticamente la *policy* del Sindacato e vengono decise e approvate le delibere. E' presieduto da un Segretario Generale Nazionale Interforze. La responsabilità per le delibere decise in seno al Consiglio è una responsabilità collegiale. I Consiglieri, il Segretario Generale Nazionale Interforze e il Presidente Nazionale Interforze non rispondono individualmente degli atti e delle dichiarazioni rilasciate nell'esercizio delle loro funzioni, sempre che queste siano in linea con la politica esecutiva del Sindacato. Resta impregiudicata la responsabilità individuale di tipo civile, penale e amministrativa per fatti antigiuridici e colposi commessi dai membri del Direttivo, durante tutta la durata del mandato.

3. SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE INTERFORZE

Il Segretario Generale Nazionale Interforze rappresenta il Direttivo e coordina, insieme al Presidente l'operato dei Dipartimenti, al fine di assicurare che il loro operato sia in linea con la politica del Sindacato. Egli è l'organo operativo del S.U.M..

4. SEGRETERIA NAZIONALE INTERFORZE

Organo di gestione delle pratiche d'iscrizione e delle pratiche amministrative degli iscritti nonché del Sindacato. Fa capo al Segretario Generale Interforze. Essa è composta di tanti uffici di segreteria quante sono le organizzazioni periferiche di F.A. o FdP a OM rappresentate. Laddove gli iscritti di una singola organizzazione periferica di F.A. o FdP a OM siano inferiori a 20, questi sono gestiti dalla Segreteria più rappresentativa relativamente al numero di iscritti.

5. PRESIDENTE NAZIONALE AMMINISTRATIVO, TESORERIA GENERALE

Il Presidente Amministrativo Interforze è responsabile della gestione amministrativa del sindacato e si



avvale della tesoreria generale interforze che coordina le singole tesorerie delle organizzazioni periferiche del Sindacato e gestisce il conto corrente nel quale vengono versati gli importi dovuti con le deleghe sindacali degli iscritti.

La tesoreria generale interforze fa capo al Presidente Amministrativo che a sua volta impegna il bilancio sulla base delle delibere del Direttivo. Al fine di garantire al Sindacato nella sua complessità di operare scelte che comportano un impegno del bilancio per raggiungere obiettivi comuni a tutti gli iscritti, è costituito un solo conto corrente interforze in cui confluiranno tutte le deleghe sindacali degli iscritti. Le quote percentuali da ripartire per le organizzazioni periferiche di F.A. e delle FdP a OM saranno stabilite in seduta di approvazione del bilancio preventivo relativo all'esercizio finanziario successivo.

6. DIPARTIMENTI NAZIONALI INTERFORZE ED ORGANI DI CONTROLLO

In linea con le finalità del Sindacato sono istituiti 14 Dipartimenti, 1 Ufficio Studi e 1 Area negoziale; segnatamente:

- Dipartimento Amministrativo, suddiviso in 2 sezioni, quella relativa al trattamento economico in servizio e quella relativa al trattamento economico di quiescenza;
- Dipartimento Legale, a sua volta suddiviso in una sezione Legale e in una sezione Legislativa;
- Dipartimento Famiglia, Genitorialità e Pari opportunità;
- Dipartimento Comunicazione, a sua volta suddiviso in una sezione Rapporti con la Stampa ed in una sezione per i contatti Social;
- Dipartimento per il Supporto Psicologico;
- Dipartimento Convenzioni e Benessere del Personale;
- Dipartimento sicurezza in ambienti lavorativi;
- n. 4 Dipartimenti di categoria per: Ufficiali, Marescialli, Sergenti, Graduati e Volontari in ferma iniziale e/o prefissata;
- Dipartimento inserimento in attività lavorativa del personale che cessa dal servizio militare;
- Dipartimento organizzazione eventi;
- Dipartimento Medico Legale con una sezione dedicata alle vittime del dovere;
- 1 Ufficio Studi;
- Area negoziale per il personale dirigente delle Forze Armate e delle Forze di polizia a Ordinamento militare.

I Dipartimenti, l'Ufficio e l'Area sono retti dai rispettivi Capi, nominati dal direttivo nazionale temporaneo, sulla base delle specifiche professionalità possedute. E' prevista la possibilità di creare ulteriori sezioni specializzate nei vari Dipartimenti sulla base delle caratteristiche peculiari delle singole F.A. e FdP a OM.

Il funzionamento dei Dipartimenti è garantito attraverso un regolamento attuativo che dovrà essere approvato entro 90 giorni dalla Costituzione ufficiale del Sindacato su base elettiva.



Le deliberazioni, le votazioni, le relazioni, i processi verbali, i comunicati del S.U.M. o ogni notizia relativa all'attività sindacale nonché le dichiarazioni dei militari che ricoprono cariche elettive sonoresi pubblici dal Dipartimento Comunicazione, dopo l'approvazione del Direttivo Nazionale, in apposita area dedicata all'interno del sito Internet del sodalizio, raggiungibile all'indirizzo web www.sindacatounicodeimilitari.com. A tale scopo, al fine di non incorrere in violazioni in materia di trattamento dei dati personali e al contempo rispettare i dettami del Regolamento UE 679/2016, talune deliberazioni, votazioni, relazioni, processi verbali, comunicati o ogni notizia relativa all'attività sindacale nonché le dichiarazioni dei militari che ricoprono cariche elettive potranno essere sottratte all'accesso generalizzato, fermo restando la possibilità di accedervi previa apposita richiesta degli interessati alla segreteria interforze, che valutata la liceità della richiesta, provvederà a dare riscontro nel termine ordinario di 30 giorni dalla data di presa conoscenza dell'istanza, decorsi i quali l'interessato che non vedesse soddisfatta la propria istanza può proporre apposito sollecito rivolgendosi ai punti di contatto del sodalizio presenti nella pagina web dello stesso. Nessuna attività comunicativa verso l'esterno potrà essere condotta senza l'autorizzazione del Direttivo Nazionale. Chiunque disattenda a tale prescrizione incorrerà nell'espulsione dal sindacato secondo le modalità stabilite dal presente statuto.

Oltre ai Dipartimenti è istituito il Consiglio Nazionale dei Proviviri.

Esso viene temporaneamente eletto dal Direttivo, tuttavia come tutte le cariche elettive i membri saranno eletti in occasione dell'Assemblea Generale. Qualsiasi iscritto può candidarsi all'elezione per la carica di Proviviro, purché non ricopra altre cariche sindacali o intenda candidarsi ad esse, sia in regola con tutte le previsioni statuite dagli articoli statutari e non sia mai stato soccombente in un giudizio di violazione del Codice Etico del S.U.M..

Il Consiglio dei Proviviri, in carica per quattro anni, si compone di tre membri titolari e tre membri supplenti, che sceglieranno tra loro il Presidente del Collegio con potere di rappresentanza. La funzione del Consiglio dei Proviviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte degli iscritti e degli altri organi sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Soci ovvero tra Soci e organi sociali ovvero tra Soci e terzi, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti. Il Consiglio dei Proviviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente al Consiglio direttivo interforze. Il Consiglio dei Proviviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

Ulteriore organo di controllo è il Revisore dei conti, che può essere sia interno che esterno. L'incarico sarà affidato annualmente sulla base di apposita delibera in seduta comune.

CAPO II – ASSEMBLEA

Per l'esercizio del diritto sindacale fa testo l'art. 10 della legge n.46 del 28 aprile 2022, dove è previsto



che i militari, fuori dal servizio, possono tenere riunioni:

- anche in uniforme, in locali messi a disposizione dall'amministrazione, che ne concorda le modalità e l'uso;
- in luoghi aperti al pubblico, senza l'uso dell'uniforme, secondo le modalità previste dal predetto articolo.

CAPO III - LIVELLI FORZA ARMATA

Le articolazioni del Sindacato afferenti le singole F.A. o FdP a OM sono costituite specularmente da un Segretario Generale di Forza Armata, da un Presidente e da un Consiglio Direttivo, i cui compiti sono stabiliti con Regolamento attuativo da adottare entro 90 giorni dalla Costituzione ufficiale del Sindacato su base elettiva. Con il Regolamento attuativo sono stabilite le articolazioni territoriali periferiche del S.U.M..

CAPO IV- ALTERNANZA DELLE CARICHE E DISPOSIZIONI PERMANENTI E TRANSITORIE

Le cariche come previsto dall'art.8 della Legge n. 46 del 28 aprile 2022 sono esclusivamente elettive.

Fino al 1° Convegno Nazionale, il Consiglio Direttivo del S.U.M. (pro-tempore) nominerà in assemblea, a maggioranza semplice, le cariche scelte dai direttivi di ogni F.A. o FdP a OM.

Gli incarichi dei componenti degli organi Statuari, e tutti gli incarichi assegnati sono incompatibili con gli incarichi di Comando di vertice interforze e di Forza Armata. Stesso dicasi per la incompatibilità con Cariche Direttive Regionali, provinciali in ambito politico.

Le cariche hanno durata di anni quattro non potranno essere frazionate, a norma dell'art.8 comma 4 della legge n. 46 del 28 aprile 2022.

Per coloro che hanno ricoperto le cariche per due mandati consecutivi saranno rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato (citato art. 8).

E' fatto divieto di cumulo di cariche di vertice.

Non sono eleggibili e non possono comunque ricoprire cariche i militari che si trovino in una condizione prevista all'art. 8, comma 2, lettere a; b; c; d; della Legge n. 46 del 28 Aprile 2022.

Gli appartenenti al direttivo e coloro che rivestono cariche e coloro che rivestiranno cariche future redigono autocertificazione che attesti di non trovarsi nella condizione prevista all'articolo 8, comma 2 lettere a; b; c; d; della Legge n. 46 del 28 Aprile 2022.

Le cariche possono essere ricoperte da personale in servizio permanente effettivo che abbia compiuto almeno 5 (cinque) anni di servizio nelle Forze Armate o Forze di Polizia a ordinamento militare (art. 8 L. n. 46 in data 28 aprile 2022) e dal personale in ausiliaria iscritto all'associazione stessa.



Qualsiasi incompatibilità sopravvenuta determinerà la decadenza automatica dalle cariche in seno alla associazione sindacale.

Per gli iscritti, la corresponsione della quota associativa avviene per il tramite di sottoscrizione dei apposita delega secondo i parametri e le procedure fissate dal Ministero della Difesa nei decreti attuativi della Legge 46/2022, e altresì sintetizzati nel modulo di cessione della delega predisposto dal sodalizio. Eventuali controversie che dovessero sorgere in merito alla corresponsione della prevista quota associativa saranno trattate in armonia con quanto disposto dalla Legge 46/2022, dai relativi decreti attuativi, nonché dalle fonti normative di riferimento in materia di APCSM, nel rispetto del principio di legalità cui si ispira l'associazione, che in ogni caso s'impegna e garantire il rispetto dei principi di democraticità a cui debbano ispirarsi le APCSM.

Al fine di garantire la democraticità sindacale è prevista l'alternanza delle cariche tra i rappresentanti delle diverse F.A. o FdP a OM.

Ai sensi di quanto statuito dall'articolo 4, comma 1, lettera b.), c) e d.), della legge n. 46/2022, è fatto divieto di:

- preannunciare o proclamare lo sciopero o azioni sostitutive dello stesso, o parteciparvi anche se proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare;
- promuovere manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio o sollecitare o invitare appartenenti alle Forze Armate o alle Forze di Polizia a ordinamento militare a parteciparvi;
- assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o più categorie di personale militare. In ogni caso, la rappresentanza di una singola categoria all'interno del S.U.M. non deve superare il limite del 75% degli iscritti.

Le competenze delle articolazioni periferiche del S.U.M., in aderenza a quanto stabilito dall'articolo 6, commi 1 e 2 della legge n. 46/2022, riguardano le seguenti materie:

- informazione e consultazione degli iscritti;
- esercizio delle prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;
- rispetto e applicazione della contrattazione nazionale, interloquendo con l'amministrazione di riferimento.

CAPO V – SANZIONI

E' sanzionabile ogni iscritto/iscritta il cui comportamento sia contrario ai principi di democraticità, di garanzia o lesivo per l'associazione stessa.

Stesso dicasi per ogni comportamento che sia in contrasto con i dettami di Legge e non conforme alle circolari applicative emanate dai Dicasteri Competenti. Con regolamento attuativo da emanare entro 30 gg dalla costituzione del SUM, verranno definite le sanzioni applicabili agli iscritti e le relative modalità



di esecuzione.

CAPO VI – CONGRESSO

Il 1° Congresso Nazionale dovrà essere organizzato in tempi consoni e comunque entro 6 mesi dall'avvenuta iscrizione all'albo del S.U.M. .

Il presente statuto potrà essere approvato anche con Assemblea Nazionale organizzata anche su piattaforma web.

IL PRESIDENTE
Antonello ARABIA

IL SEGRETARIO NAZIONALE
Pasquale CHIACCHIO